



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/21 DEL 20.04.2023

Oggetto: Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio (SU) e Siurgus Donigala (SU), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (R.T.N.), ricadenti nei comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius (SU) e Goni (SU). Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l. Procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). L.R. n. 3/2009, Delib.G.R. n. 45/24 del 2017, Delib.G.R. n. 11/75 del 2021, D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 13.1.2020 (prott. D.G.A. nn. 556, 502, 498 e 385 di pari data), e regolarizzato, in data 16.1.2020 (Prot. D.G.A. n. 877 di pari data) e 7.2.2020, presso il Servizio Valutazioni Ambientali (Servizio V.A., oggi Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali - Servizio V.I.A.), l'istanza di V.I.A. per il progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ricadenti nei comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius e Goni (SU)", riconducibile al punto 3 "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 60 kW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'allegato B o con potenza maggiore di 1 MW (art. 5, comma 23, L.R. 2009, n. 3) e inferiore o uguale a 30 MW" dell'allegato A1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

L'intervento, il cui costo complessivo è stimato pari a euro 45 Mln, prevedeva, nella configurazione allegata all'istanza, poi modificata nel corso dell'iter istruttorio, la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 10 aerogeneratori da 3 MW ciascuno, per una potenza nominale complessiva di 30 MW, e dalle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale (R.T.N.). In particolare, il layout impiantistico contemplava l'installazione di 6 aerogeneratori (SD01, SD02, SD03, SD04, SD05, SD06) nel comune di Siurgus Donigala (SU) e di 4 aerogeneratori (SB07, SB08, SB09, SB10) nel comune di San Basilio (SU), al margine



orientale dell'altopiano "Craccaxi" che si estende verso est fino al territorio dei comuni di Goni e Silius. Gli aereogeneratori hanno altezza al mozzo di 105 metri e diametro del rotore di 155 metri, per un'altezza massima complessiva di 182,5 metri. L'energia prodotta, stimata pari a 93,9 GWh, corrispondente a 3.131 heq, è trasferita, tramite linee MT, fino alla stazione di trasformazione MT /AT, da realizzare nel territorio del comune di Goni, in adiacenza all'esistente cabina primaria. La costruzione del parco eolico comporta, in sintesi, i seguenti interventi:

- realizzazione, in corrispondenza degli aerogeneratori, di 10 piazzole di servizio, ognuna di superficie provvisoria di cantiere pari a 2.287 m² e area massima definitiva di 1.367 m², per un totale di circa 12.500 m²;
- realizzazione e/o adeguamento di viabilità interna, per consentire l'accesso agli aerogeneratori, dello sviluppo complessivo di 5 km, larghezza carreggiata di 5 metri, per una superficie occupata di circa 2,5 ha;
- realizzazione di cavidotti per uno sviluppo complessivo di circa 11,4 km per la posa dei cavi MT e di circa 105 metri per la posa dei cavi AT;
- realizzazione della sottostazione, in agro di Goni, su una superficie pari a circa 200 m², all'interno di un'area da acquisire di circa 3.383 m².

In relazione alla destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento, esse ricadono in zona E - Agricola, a eccezione degli interventi che interessano il comune di Goni, ricadenti in parte in zona H1.

In relazione all'iter procedimentale l'Assessore informa che il Servizio V.I.A., con la nota prot. D.G.A. n. 3709 del 19.2.2020, considerato che nell'area oggetto dell'intervento è già in esercizio un parco eolico da 24,65 MW di proprietà della società Fri-El Guardionara S.r.l., ha preventivamente chiesto al proponente, informando contestualmente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M. oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - M.A.S.E.), di fornire chiarimenti su eventuali legami societari tra la Green Energy Sardegna 2, appartenente al Gruppo Fri-El Green Power, e la sopraccitata Fri-El Guardionara S.r.l. che, se confermati, avrebbero determinato il cumulo delle potenze dei due impianti e il conseguente passaggio di competenza al M. A.T.T.M.

Il proponente ha fornito i chiarimenti richiesti con la nota prot. n. 10689 del 11.3.2020 (prot. D.G.A. n. 5841 del 12.3.2020), comunicando che le due società, entrambe partecipate, devono considerarsi



distinte perché sotto l'influenza dominante di gruppi societari distinti ed evidenziando che le due iniziative progettuali sono fisicamente separate perché contraddistinte da diversi punti di connessione alla rete elettrica.

Il Servizio V.I.A., preso atto di quanto comunicato dal proponente e non avendo avuto riscontro dal M.A.T.T.M. in relazione a un eventuale difetto di competenza, con la nota prot. D.G.A. n. 18134 del 16.9.2020 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel Portale regionale SardegnaAmbiente, successivamente alla quale sono pervenuti i seguenti contributi istruttori.

- nota prot. n. 71716 del 19.10.2020 (prot. D.G.A. n. 20880 di pari data) dell'Agenzia ARGEA;
- nota prot. n. 29877 del 16.10.2020 (prot. D.G.A. n. 20870 del 19.10.2020) della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito Soprintendenza);
- nota prot. n. 35353 del 29.10.2020 (prot. D.G.A. n. 22005 del 2.11.2020) dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento Cagliari e Medio Campidano (di seguito A.R.P.A.S.).

Il Servizio V.I.A., tenuto conto delle comunicazioni pervenute, con la nota prot. D.G.A. n. 22745 del 10.11.2020, ha richiesto il completamento della documentazione, trasmessa dal proponente con la nota prot. n. 11375 del 3.12.2020 (prot. D.G.A. n. 25023 del 4.12.2020).

In data 21.10.2020 si è svolto un sopralluogo nelle aree di intervento, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Servizio V.I.A., dell'A.R.P.A.S., e della Soprintendenza.

Il Servizio V.I.A., con la nota prot. D.G.A. n. 26187 del 18.12.2020, ha comunicato la pubblicazione, in data 16.12.2020, dell'avviso di avvio del procedimento, chiedendone contestualmente, ai Comuni interessati dagli interventi, la pubblicazione nel proprio Albo Pretorio informatico, per una durata di sessanta giorni, ai sensi della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

Con la nota prot. D.G.A. n. 7206 del 19.3.2021, il Servizio V.I.A. ha sollecitato i Comuni a provvedere alla pubblicazione dell'avviso, dandone comunicazione al medesimo Servizio. La ritardata pubblicazione ha determinato lo slittamento dei tempi di consultazione fino al luglio 2021.

La fase di consultazione si è svolta anche sotto forma di inchiesta pubblica, in modalità telematica, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con la pubblicazione nei siti web istituzionali della Regione Sardegna e dei Comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius e Goni, di un documento di presentazione del progetto a cura del proponente.



In data 15.2.2021 (prot. D.G.A. n. 3740 di pari data) sono pervenute osservazioni da parte dell'Associazione Italia Nostra Sardegna, trasmesse, con la nota prot. D.G.A. n. 6104 del 8.3.2021, al proponente, il quale ha fornito le proprie controdeduzioni con la nota prot. n. 11923 del 6.7.2021 (prot. D.G.A. n. 16345 del 7.7.2021).

In seguito alla pubblicazione della documentazione sono pervenute le seguenti note e/o contributi istruttori:

- nota prot. n. 6631 del 1.2.2021 (prot. D.G.A. n. 2516 di pari data), con cui il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari (di seguito C.F.V.A.) ha trasmesso la determinazione n. 600 del 1.2.2021 relativa all'autorizzazione dei lavori nelle aree gravate da vincolo idrogeologico, ex R.D.L. n. 3267/1923 e s.m.i. (realizzazione del cavidotto interrato in località "Funtana Romana", agro di Silius, e del posizionamento della turbina denominata SD06 e del cavidotto di servizio in località "Cuccuru Fontana", agro di Siurgus Donigala) e all'autorizzazione allo sradicamento di 32 querce da sughero, già individuate dal personale forestale all'atto di specifico sopralluogo, per la realizzazione delle turbine SD02 e SD04;
- nota prot. n. 7163 del 15.2.2021 (prot. D.G.A. n. 3866 del 16.2.2021), con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale (di seguito Servizio tutela del paesaggio) rileva che: "le aree sulle quali si inseriscono i macchinari, esterne alle fasce di rispetto dei 150 metri dai fiumi, risultano classificate come aree semi naturali (artt. 25÷27 delle N.T.A. del P.P.R.) e agro-forestali (artt. 28÷30 delle N.T.A. del P.P.R.), caratterizzate da "rilevanti aree a pascoli, seminativi e garighe, intercalati da settori con vegetazione arborea (pascolo arborato)", boschivi artificiali, conifere da rimboschimento nonché dalla presenza dell'area Forestale di Monte Turri, nella cui fascia parafuoco si inserisce il macchinario ID: SD 06 (519181 E; 4378356 N). Le zone più vulnerabili sono rappresentate dalle "aree seminaturali" nelle quali si propone l'inserimento di aerogeneratori e che, qualora ricomprendessero aree riconducibili alla fattispecie "boschi naturali e gineprei, macchie e garighe", sarebbero in contrasto con quanto prescritto dall'art. 26, comma 1, delle N.T.A. del P.P.R., che vieta esplicitamente "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo e ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di



degrado". Si ricorda, inoltre, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 59/90 del 27.11.2020, ha individuato le aree e i siti potenzialmente non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, in particolare, nel caso in specie, si rileva la potenziale incompatibilità di alcuni aerogeneratori di grande taglia, identificati con ID: SD 01 (521444 E; 4379154 N) - SD 02 (521260 E; 4378779 N) - SB 08 (521544 E; 4375522 N) - SB 09 (521408 E; 4375015 N), ricadenti nelle aree seminaturali suddette, il cui suolo è, stante le schede riportate nella Relazione Paesaggistica, "caratterizzato da una vegetazione bassa in ricrescita, scarsa vegetazione a macchia, affioramenti di rocce granitiche emergenti, perlopiù utilizzato a pascolo brado", qualora le suddette superfici fossero riconducibili a "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" (come definiti dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 34/2018) ai sensi della classificazione di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004 e la cui valutazione si rimette in capo al Corpo Forestale competente. Nello specifico, si riporta quanto espresso nell'Allegato 9 della Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020, inerente la valutazione dei siti non idonei per gli impianti eolici (aventi medesime caratteristiche dell'impianto in questione: potenza 60 kW, altezza mozzo 30 metri, diametro rotore 20 metri), che indica l'incompatibilità riscontrata per le aree di cui sopra, in quanto "la realizzazione di impianti potrebbe comportare la rimozione di superfici boscate e produrre interferenze sugli equilibri ambientali delle aree boscate, oltre che un danneggiamento della percezione storico identitaria dei luoghi". Conseguentemente, le aree d'intervento in cui ricadono alcuni macchinari, risultano potenzialmente non idonee all'installazione degli impianti in argomento. Altresì, si riscontra, stante la rappresentazione cartografica allegata, la criticità relativa alla scelta di collocare l'aerogeneratore, individuato dall'identificativo SD 05 (520768 E; 4377498 N), nei pressi del "Cuili Levante" (abitato agricolo classificato dal P.P.R. all'interno dell'assetto insediativo "nuclei e case sparse in agro", ai sensi dell'art. 82 delle N.T.A.), in quanto non pare rispettare il limite di distanza minima prevista dalla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, che, in prossimità degli insediamenti rurali esistenti, al punto 4.3.3 dell'Allegato 5, impone "al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a 700 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti dall'art. 82 delle N.T.A. del P.P.R.". Si chiede, pertanto, la verifica della residenzialità, anche a fini agri-turistici, dell'edificato agricolo individuato. Sulla



scorta delle criticità rilevate, esaminando l'intervento sotto il profilo strettamente paesaggistico, si rimane in attesa di un'attestazione da parte del Corpo forestale in indirizzo circa le caratteristiche eventualmente boschive del sito in oggetto. Solo a seguito di tale ricognizione sarà possibile formulare un compiuto parere da parte di questo Servizio";

- nota prot. n. 14401 del 2.3.02021 (prot. D.G.A. n. 5772 del 4.3.2021), con la quale il C.F.V.A., in riscontro alla richiesta del Servizio tutela del paesaggio, comunica che:
1. "in località "Muscadroxu" la realizzazione delle torri SB07, SB08, SB09 e del relativo cavidotto interrato è prevista in aree prive di pendenza significativa e di vegetazione evoluta non classificabili bosco ai sensi della L.R. n. 8/2016 e del D.Lgs. n. 34/2018;
 2. per quanto riguarda le torri SD01, SD02, SD03, SD04, SD05, SB10, verranno posizionate in aree prive di vegetazione classificabile bosco ai sensi della L.R. n. 8/2016 e del D.Lgs. n. 34 /2018, i relativi cavidotti interrati ancorché in alcuni tratti attraversano aree considerate bosco dalla normativa vigente, in particolare nella località "Serra Longa" nel tratto parallelo alla Strada Provinciale 23 di Goni, saranno realizzati lungo viabilità esistente o zone prive di vegetazione;
 3. in località "Cuccuru Fontana" la torre denominata SD06 e il cavidotto di servizio, saranno realizzati nella fascia parafuoco del compendio forestale denominato "Monte Turri", gestito dall'Agenzia Forestas; l'area risulta classificabile bosco ai sensi della L.R. n. 8/2016 e del D. Lgs. n. 34/2018;
 4. per la realizzazione di alcune opere relative alle turbine denominate SD02 (piste di cantiere per transito mezzi per il trasporto delle turbine e altri materiali e realizzazione trincee per cavidotti), sarà necessario lo sradicamento di 20 piante di quercia da sughero del diametro variabile da cm 5 a 10, radicate all'interno di un rimboschimento realizzato con Reg. CEE 2080 /92. Il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 - Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, all'art. 5, comma 1, lett. a), definisce tali aree escluse dalla definizione di bosco;
 5. per la realizzazione delle trincee per i cavidotti della torre SD04 sarà necessario il taglio di 12 piante di quercia da sughero del diametro di 5 cm".

In data 20.7.2021 si è svolta una prima conferenza di servizi istruttoria in modalità di videoconferenza, convocata con le note prot. D.G.A. n. 15636 del 30.6.2021 e n. 16653 del 9.7.2021, alla quale hanno partecipato, oltre al proponente e al Servizio V.I.A., i rappresentanti del



Servizio tutela paesaggio, della Soprintendenza, dell'A.R.P.A.S., dei Comuni di San Basilio, Silius, Siurgus Donigala e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito I.N.A.F.).

Nell'ambito della conferenza, e successivamente ad essa, sono pervenuti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- nota prot. n. 36265 del 20.7.2021 (prot. D.G.A. n. 17419 di pari data), con la quale il Servizio tutela del paesaggio comunica che "La proposta progettuale prevede la collocazione dei 10 aerogeneratori su aree cacuminali o su crinali in un contesto contraddistinto dalla presenza di valli e rilievi caratterizzati perlopiù da terreni rocciosi e prevalentemente interessati da ambienti agro-forestali, con rilevanti aree a seminativi e garighe, intercalati da settori con vegetazione arborea su pascoli degradati da eccessivo carico di bestiame. Si inseriscono nella proposta progettuale, la realizzazione di nuovi tracciati e l'adeguamento della viabilità esistente, che dovrà essere idonea al passaggio dei mezzi di trasporto che compromette la trama delle recinzioni storiche, diffusamente presenti nell'area in esame e tutelate ai sensi dell'art. 55 delle N.T.A. del P.P.R. che, al comma 4 prescrive "provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale". Pertanto, in considerazione di quanto sopra, verificata la bellezza panoramica del sito di installazione degli aerogeneratori e delle aree interessate dalla realizzazione di cavidotti interrati in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico per la presenza di corsi d'acqua, vincolati ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), si ritiene che, considerando anche il rischio archeologico per la presenza di monumenti e siti archeologici, così come significato nella nota Mibact prot. n. 29877 del 16.10.2020, per i quali è prevista specifica tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 42/2004, e l'aspetto cumulativo, con riferimento ai numerosi impianti già esistenti, si ritiene che vi siano elementi di criticità per l'espressione del parere sotto l'aspetto paesaggistico. Per quanto attiene l'aspetto cumulativo, si richiama la necessità di valutare, non solo l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno dell'area del bacino visivo, tenendo in opportuna considerazione l'impatto derivante dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione, trasformando, come nel caso in esame, irreversibilmente ed estensivamente il paesaggio esistente. In conclusione, la collocazione di tale impianto, comporterebbe un'alterazione della percezione spaziale e visiva del paesaggio naturale che



per le sue caratteristiche costituisce testimonianza dell'unicità dei luoghi storici culturali tipici, oggetto di particolare tutela. Per quanto sopra si ritiene di esprimere un parere negativo sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento purché non venga dimostrato in maniera inequivocabile la non interferenza con beni archeologici e con i corsi d'acqua presenti nell'area";

- nota prot. n. 1280 del 19.7.2021 (prot. D.G.A. n. 17371 del 20.7.2021), con la quale l'I.N.A.F., tra l'altro, comunica che "non è possibile esprimere un parere definitivo di compatibilità elettromagnetica del futuro parco eolico dei comuni di S. Basilio, Siurgus Donigala e Goni con l'operatività del Sardinia Radio Telescope. Infatti, la mancanza di misure a radio frequenza, aggiornate allo scenario radio attuale, che definiscano il livello di potenza del rumore di fondo prima dell'installazione del parco eolico, e ancora, l'indisponibilità di una caratterizzazione delle eventuali emissioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle turbine eoliche, e per ultimo, la mancanza di informazioni sulle sotto stazioni e sulle loro eventuali emissioni, non permettono di fare una valutazione quantitativa di impatto ambientale e di compatibilità elettromagnetica. Sebbene il parco eolico e la sotto stazione già funzionante a Nord di SRT, vicino all'area dove sorgerà il parco eolico in questione, non abbia, almeno finora, creato interferenze radio persistenti (l'effetto "choppering" nella banda del ricevitore C del SRT è ricevuto in modo sporadico), si ritiene necessario svolgere una nuova campagna di misure per caratterizzare l'attuale scenario radio in cui sorgerà il nuovo parco eolico. Tale necessità va anche nella direzione di valutare l'effetto del servizio TETRA prima e dopo dell'installazione del parco eolico. Qui di seguito si riepilogano le azioni che si propongono per valutare in modo più approfondito la compatibilità tra il nuovo parco eolico e l'operatività del servizio del SRT:
1. svolgere una o più campagne di misure nelle bande di frequenza dei ricevitori di SRT, prima e dopo la realizzazione del parco eolico, presso l'area in cui sorgerà il nuovo parco eolico (per INAF-ASI previa autorizzazione da parte di Green EnergySardegna2);
 2. rilascio di eventuali documenti che riportino il valore della potenza e l'intervallo di frequenza delle emissioni RF e delle eventuali armoniche della componentistica elettrica/elettronica della navicella delle pale eoliche. In alternativa, il rilascio della tipologia della componentistica elettrica/elettronica per un'indagine sulle possibili emissioni (per Green EnergySardegna2);
 3. svolgere una campagna di misura a radio frequenza nei pressi di un parco eolico già esistente e operativo (nel territorio nazionale o altro paese) avente aerogeneratori dello stesso tipo e di



uguale potenza di quelli che si vorrebbero installare nei comuni di S. Basilio, Siurgus Donigala e Goni per valutare l'emissione a radio frequenza della componentistica elettrico/elettronica installata nelle navicelle (per INAF-ASI previa autorizzazione da parte di Green EnergySardegna2);

4. rilascio della documentazione relativa alla tipologia dell'eventuale trasmissione di segnali di controllo e retroazione delle turbine delle pale eoliche nel caso di comunicazioni via HiperLAN o altri sistemi radio di connessione tra navicelle (per Green EnergySardegna2);
 5. rilascio di documenti relativi alla ubicazione e tipologia della sotto stazione per la trasformazione MT-AT (per Green EnergySardegna2);
 6. richieste di valutazione della reale porzione delle pale del rotore che sarebbero in visibilità con il diagramma di radiazione in campo vicino (per Green EnergySardegna2)";
- nota prot. n. 26538 del 20.7.2021 (prot. D.G.A. n. 17405 di pari data), con la quale la Soprintendenza, comunica che:

1. per quanto riguarda gli aspetti archeologici: "Effettuato l'esame della documentazione allegata ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico si comunica quanto segue. La carta del potenziale archeologico individua i gradi di rischio nei punti scelti per il posizionamento degli aerogeneratori e nei cavidotti e della viabilità principale. La "carta di visibilità" viene redatta per gli stessi punti e viene indicata come buona, mentre il potenziale archeologico viene calcolato come basso o medio basso. Non sono state redatte schede di ricognizione previste dalla circolare n. 1 del 20.1.2016, allegato 3 alla DG Abap, ma si è optato per una sintetica esposizione discorsiva accompagnata da una documentazione fotografica. La ricognizione non è stata effettuata all'interno di tutto l'areale del parco, ma solo nel percorso previsto dai cavidotti, dalle pale e dalle strade. Nella documentazione prodotta non è indicato la buffer zone oggetto di indagine, che ai sensi del D.M. 10.9.2010, allegato 4, è pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore ossia, considerata l'altezza delle pale in progetto, di circa 9 km. Nelle carte allegate al progetto, redatte su scala 1:10.000, il posizionamento dei siti induce a ritenere che l'analisi dell'impatto sul patrimonio culturale sia stata fatta su un vasto areale, anche se i posizionamenti dei siti risultano carenti per la mancanza di siti noti da bibliografia, da fonti d'archivio, da sopralluogo. La modalità adottata per segnalare i siti è quella puntiforme, che non consente il perfetto dimensionamento del sito. Di alcuni siti e delle



aree di dispersione dei materiali è importante effettuare una perimetrazione, anche individuando in carta le aree di concentrazione, di dispersione e l'alone. A titolo esemplificativo si cita il sito di Cuccuru 'e turri, che annovera differenti elementi archeologici dispersi sull'areale, prossimo agli aerogeneratori SD5 SD3.

Richieste di documentazione integrativa. La documentazione presentata per la valutazione dell'impatto archeologico necessita di integrazioni e di un approfondimento sui siti presenti nella buffer zone. Come emerge da quanto esposto nelle sezioni precedenti, risulta necessaria la perimetrazione dei siti più ampi e il superamento della modalità puntiforme per la rappresentazione cartografica.

Parere conclusivo relativo al patrimonio archeologico. L'impianto si inserisce in un'area caratterizzata da una forte occupazione antropica in età antica, favorita dalle condizioni geografiche favorevoli all'insediamento umano. Tale occupazione si manifesta oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione del materiale in superficie non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale particolarmente significativa. Inoltre, non è possibile non evidenziare che gli aerogeneratori ricadono in prossimità di siti in cui sono già state iniziate delle attività di scavo, come nel caso del nuraghe Goni, di Domu Sua di Goni, o sono oggetto di valorizzazione, come Pranu Mutteddu, mentre altri si presentano in buono stato di conservazione e sono suscettibili di futura valorizzazione. Inoltre, deve essere considerato l'effetto cumulativo che si genererà con il parco eolico già esistente compreso tra Mandas e Siurgus. Inoltre risultano in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (San Basilio e Armungia e Ballao). Nel complesso la sede individuata per il posizionamento del parco presenta numerose criticità in relazione al consistente patrimonio archeologico esistente nell'areale, che difficilmente possono essere superate in quanto le pale vanno a incidere pesantemente sull'impatto visivo dei siti in oggetto";

2. per quanto riguarda il patrimonio architettonico e paesaggio; "L'area in cui verrà realizzato il nuovo parco eolico, composto da 10 torri ognuna di altezza complessiva di 182 metri circa, oltre alle opere e ai manufatti di supporto, si distingue per il peculiare equilibrio tra componente naturalistica e presenza antropica pure evidente nella trama di appoderamento dei terreni coltivati e o destinati al pascolo; la spiccata stabilità del paesaggio agrario dell'entroterra sardo, apprezzabile in termini di omogeneità, integrità e discreta o bassissima



intrusione antropica è dovuta sicuramente alle difficoltà legate al raggiungimento dei siti, spesso isolati e scarsamente infrastrutturati: gli assi di percorrenza di vaste porzioni del territorio si limitano, come nel caso in esame, alle strade rurali e di penetrazione agricola di antica formazione. Tale circostanza, unitamente al lento sviluppo produttivo dei territori collinari o submontani, ha determinato, fino ad epoche recenti, una moderata modificazione del territorio e ha favorito, indirettamente, un maggiore equilibrio tra componente naturale e azione umana riscontrabile sia nella struttura geomorfologica del territorio, sia nel suo ordinamento sociale e pertanto nell'emanazione culturale che da esso deriva. Al contempo, le ben note dinamiche di spopolamento e il progressivo abbandono di aree già scarsamente presidiate hanno accentuato il grado di sensibilità dei luoghi e la loro capacità di sostenere le grandi opere connesse alle nuove strategie di approvvigionamento energetico. Interventi "radicali", come quelli in discorso, non potranno prescindere da un articolato progetto di paesaggio che individui i caratteri strutturanti (materiali e culturali) dei contesti paesaggistici interessati, misuri preventivamente l'effettiva o potenziale idoneità delle aree e adegui ad esse il progetto dei nuovi impianti in termini di localizzazione, distanze, forme e materiali impiegati. Solo attraverso un approccio che acquisisca l'istanza paesaggistica all'origine del programma di trasformazione ambito, sarà possibile giungere a una pianificazione sostenibile e concretamente operabile dell'attività umana senza addivenire a un depauperamento se non addirittura a una perdita dei valori paesaggistici costituzionalmente tutelati. A tale proposito nella valutazione del programma in oggetto si sono riscontrate diverse criticità sintetizzabili nei punti di seguito descritti.

La prima problematica riguarda aspetti di carattere generale e si riferisce a un difetto, per così dire, di approccio metodologico: infatti non sembra che dalla lettura delle componenti paesaggistiche derivino indicazioni concrete nella pratica progettuale se non in misura insufficiente. Al contrario, pare che l'analisi del contesto, utile preventivamente alla stesura del progetto, serva a giustificare a posteriori le scelte compiute. In sintesi, non vi è, a nostro avviso, relazione tra lettura dei sistemi paesaggistici e criteri progettuali adottati per il disegno del nuovo parco eolico.

Dal punto precedente deriva direttamente sia l'insufficienza della lettura delle matrici che strutturano i diversi ambiti paesaggistici interessati dall'intervento sia la carenza nella descrizione esaustiva delle opere direttamente connesse alla realizzazione dell'intervento



stesso anche in riferimento al nuovo sistema di accessibilità delle aree di cantiere; la diffusa asperità del suolo con la presenza di banchi rocciosi affioranti che si alternano alle radure di macchia, ai pascoli, e alle aree coltivate, rende assai difficile la sistemazione di un sistema di viabilità adeguato alla destinazione funzionale del parco eolico se non mediante una trasformazione radicale del soprassuolo con interventi difficilmente reversibili.

Data la rilevanza dell'intervento, le misure di mitigazione degli impatti dovrebbero necessariamente essere affiancate da strategie compensative adeguate a bilanciare il rapporto costi-benefici sostenuto dal territorio. La proposta progettuale trasmessa traslascia tale urgenza.

Un aspetto di marcata criticità riguarda la valutazione degli effetti cumulativi riferiti alla realizzazione, all'interno dell'area considerata ma anche in territori contermini, di complessi infrastrutturali simili. L'area in discorso e il suo areale di riferimento sono stati, infatti, oggetto di interesse generalizzato per l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Oltre a quelli già operanti, infatti, sono stati presentati diversi programmi di approvvigionamento energetico simili per dimensione e potenza. La valutazione degli effetti direttamente o indirettamente connessi al moltiplicarsi di interventi infrastrutturali complessi come quello in argomento, non può prescindere dalla conoscenza e analisi delle attività che interessano e coinvolgono il territorio anche in forma simultanea.

Infine, desta dubbi il piano di dismissione dell'impianto che si considera carente e insufficiente se riferito all'entità degli impatti generati.

Richieste di documentazione. Sulla scorta di quanto emerso nella fase istruttoria si riscontrano le seguenti carenze documentali: descrizione delle soluzioni alternative e dei motivi che hanno condotto alla loro esclusione, anche con riferimento alle aree brownfield; esplicitazione delle motivazioni di carattere progettuale derivate dalla lettura del contesto paesaggistico di riferimento; documentazione riferita alla stazione elettrica in territorio di Goni; approfondimento degli effetti cumulativi; perfezionamento dello studio dello stato dei luoghi post operam (revisione e ampliamento dei punti di vista selezionati per le simulazioni fotorealistiche); definizione di misure compensative a bilanciamento dei costi sostenuti dal territorio; approfondimento delle misure previste nel piano di dismissione finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.

Conclusioni relative ai beni paesaggistici. Dall'analisi della documentazione trasmessa e dalla



valutazione degli impatti eventuali sulla piccola, media e grande scala e delle loro possibili interrelazioni o vicendevoli ripercussioni sul breve, medio e lungo periodo, si riscontrano forti criticità sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto";

in conclusione, la Soprintendenza ha espresso il seguente parere endoprocedimentale: "Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'esprimere forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, resta in attesa della documentazione integrativa richiesta e rimane a disposizione per la valutazione di alternative progettuali in grado di superare le criticità esposte";

- nota prot. n. 27303 del 29.7.2021 (prot. D.G.A. n. 18287 del 30.7.2021) dell'A.R.P.A.S., con allegato il contributo istruttorio del Servizio Agenti Fisici, nel quale si evidenzia la necessità di chiarimenti e integrazioni in merito all'analisi delle alternative progettuali, e all'analisi degli effetti cumulativi con il parco eolico Fri-El Guardionara S.r.l., al censimento delle cave per l'approvvigionamento dei materiali lapidei, alla verifica delle interdistanze tra gli aerogeneratori, alla verifica delle distanze dagli insediamenti rurali previste dalla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, alle misure di salvaguardia dei corpi idrici superficiali presenti nell'area di intervento, alla gestione delle acque, agli impatti sulla componente suolo, al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo e all'impatto acustico;
- nota prot. n. 12919 del 2.7.2021 (prot. D.G.A. n. 15923 di pari data), con cui la Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, ha comunicato che "qualora gli interventi dovessero effettuarsi in tutto o in parte su aree gravate da uso civico, gli stessi saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e in particolare dalla L.R. 14 marzo 1994 n. 12";
- nota prot. n. 23087 del 19.7.2021 (prot. D.G.A. n. 17368 del 20.7.2021), con cui il Servizio del Genio civile di Cagliari comunica che "una tratta di cavidotto, che va ad alimentare il generatore SD05, è attività soggetta ad autorizzazione e controllo in materia di "Opere Idrauliche" di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 in quanto interferente con l'elemento idrico denominato 092081_FIUME_69678. L'attraversamento del corso d'acqua sarà realizzato in sub alveo con scavo tradizionale e, tra il fondo dell'alveo e l'estradosso della condotta, è previsto un metro e mezzo di ricoprimento. Per quanto sopra esposto l'opera di attraversamento in sub alveo del rio 092081_FIUME_69678 in agro del comune di Siurgus



Donigala non risulta interferente con l'attuale regime idraulico dell'elemento idrico interessato dall'intervento in quanto non ostacola il naturale deflusso delle acque e rispetta la distanza minima di almeno un metro tra la generatrice superiore della tubazione e il fondo del rio; pertanto questo Servizio esprime il nulla osta per quanto di propria competenza alla realizzazione delle opere per l'intervento "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU), e di tutte le relative opere connesse e infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ricadenti nei comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius e Goni (SU)".

Con la nota prot. n. 12009 del 6.8.2021 (prot. D.G.A. n. 18976 del 9.8.2021), il proponente ha trasmesso integrazioni volontarie relative ai risultati dei monitoraggi dell'avifauna e chirotterofauna in fase ante-operam.

Il Servizio V.I.A. facendo seguito agli esiti della conferenza istruttoria del 20.7.2021, al contenuto delle note sopra riportate e agli approfondimenti istruttori degli Uffici, con la nota prot. D.G.A. n. 19324 del 12.8.2021, ha trasmesso al proponente una richiesta di integrazioni, in seguito alla quale lo stesso proponente, con la nota prot. n. 12031 del 25.8.2021 (prot. D.G.A. n. 19734 di pari data), ha chiesto una sospensione dei termini del procedimento, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017, e accolta dal Servizio V.I.A. con la nota prot. D.G.A. n. 20167 del 1.9.2021.

Il proponente, con la nota prot. n. 12519 del 8.2.2022 (prot. D.G.A. n. 3430 del 11.2.2022), ha inviato le suddette integrazioni, regolarizzate con la nota prot. n. 12613 del 24.2.2022 (prot. D.G.A. n. 5324 del 28.2.2022), come richiesto dal Servizio V.I.A. con la nota prot. D.G.A. n. 3967 del 17.2.2022. Le integrazioni sono state pubblicate nel sito web istituzionale, dandone comunicazione agli Enti con la nota prot. D.G.A. n. 5666 del 3.3.2022.

L'Assessore evidenzia che, rispetto alla proposta progettuale allegata all'istanza di V.I.A., il layout impiantistico presentato a febbraio 2022 contempla l'eliminazione dell'aerogeneratore SD05 e lo spostamento dell'aerogeneratore SD03, al fine di garantire il rispetto delle distanze previste dalla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, entrata in vigore successivamente alla presentazione dell'istanza (novembre 2020). Per non ridurre la potenza complessiva installata, il proponente ha, inoltre, previsto l'utilizzo di aerogeneratori di potenza superiore a 3MW da scegliersi tra 4 modelli



(3,6 MW P 4,8 MW) aventi medesime dimensioni geometriche ma con curva di potenza limitata a 3,33 MW. Infine è stata modificata la viabilità e le opere di connessione così da evitare l'attraversamento, nel territorio comunale di Silius, di aree gravate da usi civici.

Con la nota prot. D.G.A. n. 12902 del 20.5.2022 è stata convocata, per il giorno 8.6.2022, una seconda conferenza di servizi istruttoria in modalità videoconferenza, poi rinviata, con la nota prot. D. G.A. n. 14126 del 6.6.2022, al 21.6.2022. Alla conferenza hanno partecipato il proponente, il Servizio V.I.A., il Comune di San Basilio, il Comune di Siurgus Donigala, il Servizio tutela paesaggio, la Soprintendenza, il C.F.V.A. di Cagliari, l'A.T.S., l'A.R.P.A.S., l'I.N.A.F.

Nell'ambito della conferenza, e successivamente alla stessa, sono pervenuti i seguenti contributi:

- nota prot. n. 29029 del 6.6.2022 (prot. D.G.A. n. 14185 del 7.6.2022), con la quale il Servizio Tutela del paesaggio, ha comunicato che "Con riferimento all'istanza in oggetto, preso atto della comunicazione del Corpo Forestale, esaminata altresì la documentazione progettuale integrativa, i punti critici indicati dallo scrivente Servizio nel precedente parere preliminare, si ritengono superati in merito alle questioni strettamente legate alla compatibilità paesaggistica dovuta allo specifico vincolo. Tuttavia, si reputa opportuno adottare adeguate misure di compensazione per contenere e riequilibrare gli eventuali scompensi indotti sull'ambiente dal taglio degli esemplari arborei, mediante sostituzione della risorsa arborea depauperata con altrettante piante di sugherete o di elementi equivalenti, nonché il necessario ripristino dei luoghi tramite la risistemazione ambientale delle aree utilizzate per cantieri. In merito alla criticità evidenziata per la scelta del posizionamento dell'aerogeneratore individuato dall'identificativo SD 05 (520768 E; 4377498 N), nei pressi del "Cuili Levante", stante la nuova proposta presentata (con particolare riferimento ai contenuti presenti negli allegati progettuali R.P. R.1 - R.P. R.1.1. - R.P. Tav. 10 rev01), che prevede l'elisione della pala eolica in questione e dei relativi cavidotti con modifica del tracciato della viabilità di accesso alle torri SB 07-08-09, si ritiene non sussistano ulteriori impedimenti. Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene complessivamente superata la precedente valutazione a seguito delle verifiche effettuate sul sito, tese all'esclusione della sussistenza dei vincoli di natura paesaggistica e si esprime, pertanto, parere positivo alla proposta progettuale inerente la realizzazione del parco eolico, seppure con le dovute prescrizioni attinenti all'adozione delle misure di compensazione



mediante sostituzione delle 32 piante di sugherete eradicato nonché il necessario ripristino dei luoghi tramite la risistemazione ambientale delle aree utilizzate per la viabilità d'accesso e le lavorazioni di cantiere";

- nota prot. n. 32062 del 21.6.2022 (prot. D.G.A. n. 15746 di pari data) del Servizio Tutela del paesaggio, che conferma il parere già reso con la nota prot. n. 29029 del 6.6.2022 (prot. D.G. A. n. 14185 del 7.6.2022);
- nota prot. n. 30397 del 22.3.2022 (prot. D.G.A. n. 15886 di pari data), con la quale il C.F.V.A. comunica che "le modifiche in progetto non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e che le stesse sono situate in aree prive di vegetazione classificabile bosco ai sensi della L.R. n. 8/2016 e del D.Lgs. n. 34/2018. Per quanto concerne il taglio/sradicamento delle 32 piante di quercia da sughero autorizzato con la suddetta determinazione n. 600 del 1.2.2021, trattandosi di specie tutelata ai sensi della L. R. n. 4/1994, si richiede una misura di attenuazione degli impatti contrastanti con gli interessi tutelati dalla suddetta legge regionale. Tale misura consiste nella compensazione delle sughere sradicate, con la piantagione ex novo di piante di sughera, in numero di 5 per ogni pianta asportata, in una superficie ritenuta idonea che potrà essere identificata nelle aree limitrofe all'impianto eolico da effettuarsi a seguito di progetto di impianto e cure colturali da sottoporre all'approvazione del Servizio scrivente. Infine si prende favorevolmente atto della proposta, emersa in sede di conferenza, della Green Energy Sardegna 2 di installazione, in una pala da definire, con continua manutenzione, pulizia e assistenza necessaria, di una telecamera, con opportuno link di collegamento, da utilizzare da parte di questo Servizio per scopi istituzionali";
- nota prot. n. 1441 del 26.7.2022 (prot. D.G.A. n. 19223 di pari data), con la quale l'I.N.A.F. comunica che "Recepita la disponibilità di Green Energy Sardegna 2 S.r.l allo svolgimento delle misure a radio frequenza da parte dei tecnici di INAF e ASI presso una delle aree scelte per l'installazione di uno degli aerogeneratori ante e post operam, e anche presso un parco eolico già esistente avente aero-generatori eolici uguali a quelli proposti nel progetto del parco eolico di Serra Longa, non avendo ancora ricevuto parte della documentazione, i tecnici di INAF e ASI formularono la richiesta della documentazione mancante anche durante la conferenza dei servizi del 21 giugno 2022. Per chiarezza qui di seguito è riportato l'elenco della documentazione richiesta e non ancora fornita:



1. rilascio di eventuali documenti che riportino il valore della potenza e l'intervallo di frequenza delle emissioni RF e delle eventuali armoniche della componentistica elettrica/elettronica della navicella delle pale eoliche. In alternativa, il rilascio della tipologia della componentistica elettrica/elettronica per un'indagine sulle possibili emissioni;
2. rilascio della documentazione relativa alla tipologia dell'eventuale trasmissione di segnali di controllo e retroazione delle turbine delle pale eoliche nel caso di comunicazioni via HiperLAN o altri sistemi radio di connessione tra navicelle.

Inoltre, durante la stessa conferenza, Green Energy informò INAF-ASI che un nuovo parco eolico, avente aerogeneratori con caratteristiche identiche a quelli del parco eolico in progetto presso la località Serra Longa, è operativo nel nord Sardegna e che la stessa società è disponibile ad accogliere i tecnici di INAF-ASI per dare loro la possibilità di svolgere i rilievi a radio frequenza. Sulla base degli accertamenti svolti finora, i tecnici di INAF e ASI non hanno evidenza di emissioni a radio frequenza dalle navicelle degli aero-generatori dei parchi eolici presso cui sono stati svolti i rilievi a radio frequenza. Tuttavia, gli aero-generatori degli stessi parchi eolici risultano avere caratteristiche diverse e potenza generata inferiore rispetto a quella prevista dal parco eolico in oggetto. Perciò la proposta della Società Green Energy di accogliere i tecnici di INAF e ASI per svolgere i rilievi a radio frequenza presso il parco eolico in funzione in provincia di Sassari è benvenuta. Come anticipato durante la conferenza dei servizi, le due parti concorderanno appena possibile la data per svolgere i nuovi rilievi. Tuttavia, prima dello svolgimento di questi ultimi, sarebbe auspicabile che la società Green Energy fornisca la documentazione ancora mancante che, per comodità di lettura, è stata riepilogata sopra. Inoltre, come già espresso durante le due conferenze dei servizi, i tecnici di INAF e ASI ribadiscono che la torre e le pale degli aerogeneratori possono essere superfici di riflessione di segnali emessi da installazioni radio trasmettenti presenti nel territorio circostante. Pertanto, per quanto al momento non ci sia evidenza che riflessioni a radio frequenza sugli aerogeneratori attualmente in funzione presso SRT, siano ricevute dai ricevitori di SRT, non si può escludere a priori che l'aerogeneratore SB-09 del parco eolico di Serra Longa (quello più vicino al radio telescopio e parzialmente in visibilità) possa essere superficie di riflessione dei segnali radio che si propagano in aria. Rimane tuttavia la convinzione che questa sia una eventualità remota.

In conclusione, per le ragioni sopra elencate, il parere congiunto di INAF e ASI



sull'installazione del parco eolico di Serra longa è tendenzialmente positivo anche se non definito, in attesa di avere dalla società Green Energy la documentazione richiesta e soprattutto di poter svolgere i rilievi a radio frequenza presso il parco eolico nel Nord Sardegna";

- nota prot. n. 21750 del 28.6.2022 (prot. D.G.A. n. 16415 di pari data), alla quale l'A.R.P.A.S. allega il contributo del Servizio Agenti fisici della Direzione tecnico-scientifica, contenente osservazioni in merito agli impatti da rumore e vibrazioni, e con cui, tenuto conto delle osservazioni trasmesse con la nota prot. 27303 del 29.7.2021, evidenzia quanto segue:

"Non sono presenti le alternative progettuali di localizzazione, né tantomeno quelle tecnologiche. Sarebbe auspicabile che, in riferimento a quanto detto in sede di Conferenza dei Servizi, ovvero la possibilità di adottare macchine a potenza maggiore dei 3.3 MW previsti, il proponente vada ad esplicitare le diverse soluzioni progettuali;

risulta necessario che il proponente indichi in maniera dettagliata le modalità di depurazione e di convogliamento delle acque di prima pioggia una volta depurate, così come i punti di recapito finale (Riu S'Artu e S'Oni, Riu Annallai oppure un altro corso idrico);

risulta necessario che il proponente approfondisca le interazioni del progetto con la componente suolo e/o sottosuolo, soprattutto per quanto riguarda la fase di realizzazione del cavidotto, mettendo in evidenza le modalità con le quali avverranno i singoli attraversamenti stradali";

- nota prot. n. 22786 del 20.6.2022 (prot. D.G.A. n. 15613 di pari data), con la quale la Soprintendenza comunica che "Verificata la documentazione pervenuta, si comunicano i risultati dell'istruttoria di competenza:

A. Area funzionale patrimonio archeologico. Dall'esame della documentazione trasmessa, si rileva una interpretazione del rischio archeologico e del potenziale archeologico non in linea con quanto esplicitato nella circolare n. 1 del 2016 del Mibact. In particolare, l'allegato 3 alla circolare n. 1 del 2016 definisce i livelli di rischio graduandoli in relazione alla possibilità di intercettare resti archeologici ancora sepolti. Il grado di potenziale si basa sugli indicatori archeologici (fonti bibliografiche, esiti ricognizione, altre metodologie proprie della disciplina archeologica) emersi durante l'analisi del territorio. Quando si fa riferimento al potenziale archeologico è necessario attenersi a tale tabella, che per il potenziale nullo per esempio recita: "non sussistono elementi d'interesse di nessun genere. Si ha la certezza di questa



condizione". Si rimanda a tale elaborato per gli altri gradi di potenziale e corrispondente rischio. La gradazione individuata nell'allegato citato mal si concilia con quelle adottate nella relazione allegata al progetto in oggetto, dove si utilizza la definizione di nullo quando il sito non è stato trovato, o basso quando sono scarsi gli elementi concreti che attestano la presenza del bene archeologico in oggetto (fonti segnalate da fonti storiche, sussistenza di piccoli tratti di paramento murario); medio, quando esistono tracce oggettive del bene stesso che si conserva solo parzialmente. Si specifica che l'applicazione dei livelli descritti dall'allegato 3 alla suddetta circolare è consigliata per l'analisi del sedime interessato dalle opere (posizionamento pale, aree di cantiere, passaggio di cavidotti), onde evitare di rinvenire, in caso di opere comportanti movimento terra, interferenze con siti sepolti e non nettamente percepibili sulla superficie. Nel caso di specie il concetto di potenziale è stato applicato a tutti i siti dell'areale previsto dal D.M. 10 settembre 2010 ed è stato attanagliato allo stato di conservazione dei monumenti presenti nell'areale di riferimento, per cui il bene viene definito a potenziale medio o alto sulla base di altri parametri rispetto a quelli della circolare succitata, quali, per esempio, il numero di filari emergenti a fior di suolo degli edifici individuati. Peraltro, tale criterio interpretativo ha dato luogo ad alcune storture, che si riflettono soprattutto nella classificazione dei beni dichiarati o verificati ex art. 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, nei quali l'interesse archeologico è già stato acclarato con apposito procedimento amministrativo e non necessita di una verifica sul potenziale. Il D.M. 10 settembre 2010 richiede l'analisi dell'assetto storico culturale in un bacino comprensivo di uno spazio dagli aereogeneratori pari a 50 volte l'altezza della pala stessa. Tale analisi mira alla conoscenza del contesto paesaggistico-culturale in cui l'impianto si insedia, ed è funzionale anche a cogliere le ricadute sul territorio sotto diversi punti di vista (principalmente paesaggistico-culturale, ma anche economico-sociale). Da questo punto di vista, l'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica che dalla preistoria arriva all'età storica, grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano. Per l'età del Bronzo, si rileva la forte compenetrazione tra il contesto geomorfologico e l'edificato, che si posiziona prevalentemente su siti d'altura. Per quanto riguarda i differenti territori comunali, a seguito dell'esame della documentazione integrativa si specifica quanto segue:

Comune di Ballao. La perimetrazione proposta per il sito di Funtana Coberta risulta errata e



non comprende i settori, oggetto di scavo archeologico, posizionati a est del perimetro proposto e riconoscibili anche dall'immagine satellitare;

Comune di Goni. Il nuraghe Casteddu Mannu non presenta una canonica torre circolare in elevato, ma si riconoscono nel terreno resti di strutture che inglobano formazioni rocciose naturali. La tomba di giganti di Is Foradas e l'insediamento di epoca romana omonimo sono conosciuti e segnalati nel Puc; quest'ultimo, indiziato anche dal materiale archeologico in dispersione superficiale; i due siti non sono stati individuati e posizionati nell'elaborato integrativo. Risulta non corretta la perimetrazione del sito di Pranu Muttedu, sottoposta a vincolo diretto e indiretto con D.M. del 31.12.1980 ex lege n. 1089/1939;

Comune di San Basilio. Dalla documentazione di questo ufficio risultano due nuraghi Montari, indicati con Montari I e II e non tre, come risulterebbe indicato dalla relazione archeologica, in base a una errata interpretazione dell'elenco indicato da questo Ufficio. Il nuraghe san Sebastiano non appare visibile in elevato ma si conosce l'areale nel quale era ubicato e dove ragionevolmente sono presenti ancora strutture e materiali mobili nel sedime sotto e intorno alla chiesa. L'insediamento di Mitza Truiscas è indiziato da documenti pregressi e da materiale in dispersione superficiale, anche se non sono ora individuabili strutture in elevato e non si conosce la sua precisa estensione;

Comune di San Niccolò Gerrei. Il sito di Santu Jacci è stato oggetto, tra Ottocento e Novecento, di esplorazioni sommarie e in parte distruttive ma, data la natura del sito e dei rinvenimenti ivi individuati è presumibile che avesse una considerevole articolazione anche diacronica e, di conseguenza, siano ancora presenti depositi intatti e strutture non ancora indagate. Il nuraghe Su Nuraxi non appare più visibile in elevato anche a causa delle sovrapposizioni successive nel medesimo sito, ma l'area di sedime conserva ancora resti ad esso relativi;

Comune di Senorbì. Si specifica che, per quanto riguarda il nuraghe Sisini è stato avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale e che, tale procedura è in fase di chiusura. Il sito dista 4,9 km in linea d'aria dall'aerogeneratore SD06. Il nuraghe Cuccuru e Cresia insiste sotto una struttura moderna, un'opera incongrua che dovrebbe essere eliminata al fine di una riqualificazione del sito. Anche per questo sito questa Soprintendenza ha avviato l'istruttoria per l'apposizione del vincolo. Si precisa che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di settore, la necessità di azioni di riqualificazione sul sito non ne pregiudica il



recupero. Peraltro, tratti di muro si rinvennero sotto l'opera incongrua evidenziando come il deposito archeologico nel sottosuolo sia ancora consistente. Il nuraghe Casaspu, per il quale questo ufficio ha avviato l'istruttoria per l'apposizione del vincolo, è noto in letteratura e insiste in prossimità di un edificio moderno, ed è visibile per almeno 3 filari a fior di suolo. Il posizionamento è quello frequente in Trexenta per gli edifici nuragici, ossia di una modesta altura di 293 metri s.l.m. con una buona visuale sul territorio pianeggiante. La configurazione planimetrica è quella di un monotorre, realizzato in blocchi lavorati e regolari di marna locale. Il diametro esterno è di circa 15 metri. È visibile soprattutto il perimetro esterno della torre, in cui si rileva la presenza di un rifascio murario;

Comune di Silius. Nell'areale dove sorgeva il nuraghe Pitzu Ibas è stata realizzata, una struttura pertinente all'acquedotto, ma celate nel sedime ad essa sottostante sono ancora presenti strutture e depositi archeologici non individuati e indagati. Il nuraghe S'Acqua Frida è quasi interamente scomparso, ma si riconoscono nel terreno lacerti di strutture murarie ad esso pertinenti; per quanto concerne i circoli litici di Calla 'e'Oi e il nuraghe Su Cannoni sono individuabili nel terreno tracce delle strutture ad essi pertinenti;

Comune di Siurgus Donigala. Per quanto riguarda il comune di Siurgus Donigala, i siti con dichiarazione di interesse culturale sono stati già dichiarati con procedimento amministrativo espresso di importante interesse culturale. Infatti, sebbene parzialmente interrati e inseriti all'interno dell'attività agricola, i nuraghi Lazzanau e Pranu Furonis sono visibili sul terreno e facilmente individuabili. Il sito di Cuccuru 'e Turri presenta una lunga fase di occupazione, con strutture di vari periodi tra cui dei circoli ascrivibili alla tipologia di quelli di Pranu Mutteddu di Goni. La presenza di questa tipologia di strutture in questo areale geografico risulta di particolare interesse scientifico, in quanto si consolida la rilevanza di una tipologia sepolcrale che per ora ha le sue attestazioni più significative a Goni e ad Arzachena (Li Muri). Per cui, vista la rarità, anche gli altri circoli segnalati sono da ritenere di interesse. Della Tomba di Giganti Mitza Piseddu residuano pochi blocchi e un frammento di stele, ma la tomba è nota sia da bibliografia sia dal censimento. L'esigenza di realizzare e considerare la perimetrazione dei siti e il superamento della modalità puntiforme per la rappresentazione cartografica, richiesta da questo Ufficio con la nota prot n. 26538 del 20.7.2021, è fondamentale per una corretta analisi delle interferenze e dell'impatto delle opere in progetto soprattutto in alcuni specifici casi, come nel caso del sito di Pranu Mutteddu a Goni. L'area archeologica si sviluppa



in un ampio areale posizionato a nord della SP 23 in località Pranu Muttedu e a sud della stessa in località Genn'e Accas. Il sito si configura come la più importante area sacra /necropoli di epoca neolitica in Sardegna nella quale sono stati individuati e indagati due circoli megalitici a tumulo, tombe megalitiche di differenti planimetrie, allineamenti di menhir, strutture complesse con menhir e una ampia necropoli a domus de janus per un'estensione totale di circa 200.000 m2. Per queste motivazioni, il complesso archeologico è stato incluso nella tentative list per l'inserimento tra i siti Unesco e il riconoscimento della Preistoria sarda come patrimonio dell'umanità. Risulta oltremodo sottostimato l'impatto degli aerogeneratori in progetto con l'area archeologica; le foto simulazioni e i rendering sono stati elaborati solo per il circolo 1, escludendo, di fatto, tutti gli altri monumenti che fanno parte del sito di Pranu Muttedu e non tenendo conto dei monumenti presenti nell'area di Genn'e Accas. Se si prende in considerazione l'intera totalità del parco archeologico, è verificato a seguito di sopralluogo che risultano oggi visibili, anche se poco sopra la linea dell'orizzonte, alcune delle pale eoliche pertinenti al parco eolico di Guardionara, cui Serra Longa risulta essere contiguo. Pertanto, i nuovi aereogeneratori, alti quasi il doppio degli esistenti, sono suscettibili di ingenerare un fortissimo impatto visivo sul sito creando una forte interferenza, non sufficientemente approfondita in sede progettuale, su questo eccezionale contesto, tra i più rilevanti della preistoria sarda. L'impatto visivo su questo sito complesso, un vero e proprio unicum e uno tra i più importanti della Sardegna, si configura come una criticità difficilmente superabile senza un radicale ridimensionamento degli aerogeneratori e una sostanziale modifica del progetto. Infatti, tale criticità emerge anche dall'analisi delle indicazioni fornite dall'elaborato Rp - Tav. 07 (carta dell'intensità percettiva potenziale) integrato come da prescrizioni di questo Ufficio dove si evidenzia come dall'area di Pranu Muttedu siano visibili 8 delle 9 pale in progetto. Simile situazione si evidenzia per molti dei siti oggetto di provvedimenti di tutela e, più in generale, per i principali siti compresi nella buffer zone prevista dal D.M. 10.9.2010, allegato 4. A titolo esemplificativo segnaliamo il nuraghe Goni, monumento, per il quale sono stati realizzati rendering e fotoinserimenti: gli elaborati prodotti in base all'angolo di visuale scelto per l'elaborazione a causa dell'orientamento non consentono la corretta analisi dell'impatto degli aerogeneratori che appare nullo, mentre in realtà da esso saranno visibili tutte e 9 le turbine in progetto. L'impianto si inserisce in un'area caratterizzata da una forte occupazione antropica in età antica, favorita dalle condizioni geografiche favorevoli all'insediamento



umano. Tale occupazione si manifesta oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione del materiale in superficie non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale particolarmente significativa. Gli aerogeneratori ricadono in prossimità di vari siti in cui sono già state avviate delle attività di scavo, come nel caso del nuraghe Goni, di Domus Suas, sempre a Goni, del castello Orguglioso a Silius e del nuraghe Sisini di Sisini. Al di là dello stato di conservazione, che non sempre è ottimale e che non si può valutare a pieno in presenza di potenti interri, e dei fenomeni di degrado, che devono essere considerati quali processi da invertire a favore di una riqualificazione e un recupero, si rileva la consistenza dei giacimenti archeologici che fanno da cornice a siti più noti e già oggetto di gestione strutturata quali Pranu Muttedu. Inoltre, oltre alle criticità legate all'impianto in progetto deve essere considerato l'effetto cumulativo che si genererà con i parchi eolici già esistenti a San Basilio e Siurgus e tra Mandas e Siurgus. Risultano, inoltre, in fase istruttoria altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Armungia e Ballao; Jerzu e Ulassai) che, per dimensione degli aerogeneratori previsti creeranno forti interferenze visive sul patrimonio archeologico e andranno ad incidere pesantemente sull'impatto visivo dei siti in oggetto.

Nel complesso la sede individuata per il posizionamento del parco presenta forti criticità in relazione al consistente patrimonio archeologico esistente nell'areale, che difficilmente possono essere superate senza un radicale ridimensionamento delle opere previste.

B. Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio.

B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento. [...]

B.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento.

Il parco eolico denominato "Serra Longa" occupa una vasta area rurale le cui trasformazioni antropiche, legate essenzialmente alle attività tradizionali di sostentamento delle comunità locali, hanno modificato scarsamente il paesaggio agrario consolidato. In tal senso, anche i processi di abbandono dovuti ai fenomeni di spopolamento delle aree interne e al decremento demografico generalizzato hanno operato indirettamente come meccanismi di conservazione di ampie porzioni di paesaggio. Infatti, se durante il secolo scorso l'incremento dello sfruttamento della terra per il pascolo e la silvicoltura a discapito delle produzioni agricole ha impoverito i caratteri paesaggistici del contesto di riferimento, le attività silvo-pastorali hanno



consentito una sorta di cristallizzazione degli elementi strutturanti del territorio, derivati dalla presenza delle componenti naturali, dai fattori antropici e dalla loro interrelazione. Come si deduce facilmente anche dalle argomentazioni riportate nella documentazione tecnica allegata, il contesto paesaggistico riferito alla breve e media distanza dall'impianto e alla buffer zone relativa all'area vasta appare omogeneo, stabile, riconoscibile, con un'incursione antropica bassa e con caratteri di naturalità significativi che si incrementano via via che dall'area dell'impianto ci si sposta verso nord e verso est in direzione della sub regione dei Tacchi calcarei di Perdas de Fogu, Jerzu e Ulassai, attraversando l'area del parco regionale del lago di Mulargia.

La vocazione agricola, nella sua duplice ricaduta estetico/percettiva e sociale/culturale, costituisce, dunque, non solo il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, ma ne definisce anche la principale, anche se non esclusiva, prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto (es. servizi e turismo): sotto questo aspetto, la realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio tanto materiali, si citi banalmente la perdita dei segni dell'organizzazione agraria quali percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., quanto immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata": l'incremento di altezza delle pale innesca, in effetti, un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dai rilievi tabulari delle sub regioni della Trexenta e del Gerrei, vero e proprio preambolo alla succitata area dei Tacchi calcarei, già gravata peraltro dalla presenza di altri parchi eolici.

In diretta relazione con il precedente punto si pone il problema dell'alterazione dei caratteri percettivi del contesto paesaggistico analizzato: la visibilità dell'impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. Sulla breve distanza, l'installazione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito della presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture o ai bordi dei dirupi degli altipiani; la presenza delle torri, di altezza pari ai 200 metri, depaupera di fatto la struttura dei



quadri paesaggistici godibili (ben descritti negli elaborati tecnici, relazione paesaggistica e foto-simulazioni); la presenza delle torri eoliche è rilevante soprattutto in riferimento all'importante sito di Pranu Muttedu sul quale incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del "paesaggio culturale" che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo preistorico/protostorico con il paesaggio di alta naturalità che ancora oggi si conserva. In riferimento alle strategie di mitigazione e di compensazione degli impatti, non può non segnalarsi l'insufficienza ed incapacità delle misure previste. Data la natura dell'intervento, difficilmente possono essere proposte misure in qualche modo risarcitorie e compensative, che possano in qualche modo bilanciare il costo sostenuto dal territorio per la realizzazione dell'infrastruttura. Tale approccio, riservato alla mera compensazione delle essenze di alto fusto sacrificabili (querce da sughero da espianare e da sostituire con nuove, che sicuramente allo stato attuale non avrebbero il medesimo grado di sviluppo e portamento) appare assolutamente insufficiente. Proprio in riferimento alla valutazione delle alternative di localizzazione, non sono adeguatamente articolate le ragioni della completa esclusione delle aree brownfield come alternativa di ubicazione dell'impianto, né il motivo di esclusione di ulteriori opzioni rispetto alla soluzione da ultimo selezionata.

Quest'ultima appare carente per ciò che concerne la valutazione degli effetti cumulativi: difatti, negli elaborati tecnici si fa esclusivo riferimento alla presenza di un ulteriore impianto eolico (si fa riferimento esclusivamente a quello di Guardionara), trascurando l'esistenza o la previsione di impianti eolici che, nella realtà, sono in fase di predisposizione dell'istanza o addirittura già operanti, come quelli non distanti di Jerzu - Perdas de Fogu. In tal senso è innegabile che l'area che dal confine della Trexenta continua verso la regione storica del Gerrei stia richiamando un interesse via via crescente per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili: tale "pressione" rischia non solo di alterare i caratteri paesaggistici del territorio, ma anche di condurre coattamente le sue possibilità di sviluppo con strategie accentranti ed esclusive che a lungo andare potrebbero essere causa di depauperamento delle risorse e, pertanto, di stagnazione culturale.

Inoltre, nonostante l'area di impianto non sia caratterizzata da uno spiccato grado di naturalità, in quanto povera di foreste primarie e caratterizzata più da rimboschimenti e da terreni a pascolo, occorre segnalare la vicinanza del parco regionale del lago di Mulargia: ancora una



volta i fattori di rischio sugli ambiti tutelati limitrofi derivano dall'eccessiva dimensione del campo eolico in termini di altezza delle pale; esso, infatti, squalifica il territorio e delinea una sorta di confine, non più solo puntuale, ma diffuso, rigido e artificioso, in luogo del tessuto rurale che gradevolmente connette le valli del Gerrei con i rilievi che inquadrano il lago di Mulargia. Infine, desta dubbi il piano di dismissione dell'impianto che si considera carente e insufficiente se riferito all'entità degli impatti generati soprattutto in relazione ai plinti di fondazione e alle nuove strade di collegamento ai vari aerogeneratori, opere difficilmente reversibili. La proposta modificativa presentata con le integrazioni, con il diverso posizionamento di alcune torri eoliche, non modifica le valutazioni sull'impatto complessivo dell'impianto che, comunque, nonostante la modifica sull'area di sedime di alcune torri eoliche, incide comunque sulla diffusa presenza delle emergenze di natura archeologica e sul paesaggio che esse contribuiscono a formare in continuità con le valenze percettive offerte dalle distese tabulari degli altipiani e delle colline circostanti.

B.4. Conclusioni relative ai beni paesaggistici. Dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa e dalla valutazione degli impatti sulla piccola, media e grande scala e delle loro possibili interrelazioni sul contesto nel breve, medio e lungo periodo, si riscontrano considerevoli criticità sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto, soprattutto in merito all'interferenza con il paesaggio formato dalla diffusa presenza di emergenze archeologiche e della loro relazione con il paesaggio agrario dell'area; anche le opere di contorno, quali le nuove strade di collegamento tra le torri eoliche, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, introducono uno sconvolgimento del paesaggio agreste qualificato da strutture a rete di basso impatto ed integrate con il contesto storico quali le strutture dei muretti a secco presenti e caratterizzanti il paesaggio da tempi storici (qualificati come beni identitari dal PPR della Sardegna) e i relativi tratturi e sentieri esistenti di collegamento delle varie aree, caratterizzati da basso impatto paesaggistico ed integrati con il paesaggio agrario; anche lo sconvolgimento di dette opere accessorie risulta non sostenibile dal paesaggio consolidato.

D. Parere endoprocedimentale. Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, esprime parere negativo all'intervento".



Con la nota prot. D.G.A. n. 17754 del 11.7.2022 il Servizio V.I.A. ha trasmesso al proponente i risultati dell'istruttoria condotta dagli Uffici, in relazione alle integrazioni trasmesse e alle modifiche progettuali effettuate, già illustrati nell'ambito della seconda conferenza istruttoria del 21.6.2022, e allegando i pareri pervenuti. In particolare è stato comunicato che:

- "Anche nella nuova configurazione impiantistica, la Soprintendenza ha confermato il proprio parere negativo, trasmesso con la nota prot. n. 22786 del 20.6.2022, al quale si rimanda, rilevando, relativamente al patrimonio archeologico, che: "nel complesso la sede individuata per il posizionamento del parco presenta forti criticità in relazione al consistente patrimonio archeologico esistente nell'areale, che difficilmente possono superate senza un radicale ridimensionamento delle opere previste" e, relativamente al patrimonio architettonico e paesaggio, che: "dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa e dalla valutazione degli impatti sulla piccola, media e grande scala e delle loro possibili interrelazioni sul contesto nel breve, medio e lungo periodo, si riscontrano considerevoli criticità sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto, soprattutto in merito all'interferenza con il paesaggio formato dalla diffusa presenza di emergenze archeologiche e della loro relazione con il paesaggio agrario dell'area";
- "Non è stata valutata, quale alternativa tecnologica, una soluzione che preveda, a parità di potenza complessiva, la riduzione del numero di aerogeneratori utilizzando i modelli proposti senza una limitazione della potenza";
- "risulta necessaria la definizione di ulteriori opere di compensazione".

Nella medesima nota, considerato che la soluzione progettuale depositata a febbraio 2022 non ha consentito di superare parte delle criticità già evidenziate nel corso della prima conferenza istruttoria, la cui risoluzione è determinante ai fini dell'espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, il Servizio V.I.A. ha chiesto al proponente di comunicare le proprie intenzioni sul proseguimento dell'iter istruttorio.

Il proponente, con la nota prot. n. 13043 del 21.7.2022 (prot. D.G.A. n. 18782 di pari data), "considerato il permanere di alcune criticità segnalate nei pareri trasmessi e nella nota stessa, nonché l'intenzione di revisionare il layout proposto al fine di trovare un compromesso di



compatibilità rispetto alle osservazioni della S.A.B.A.P.", ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento per un periodo di sessanta giorni, accolta dal Servizio V.I.A. con la nota prot. D.G.A. n. 19574 del 29.7.2022.

Continua l'Assessore riferendo che il proponente, in data 9.9.2022 (prot. D.G.A. n. 22680 di pari data) e in data 12.9.2022 (prot. D.G.A. n. 22845 di pari data), ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, pubblicata, a cura del Servizio V.I.A., nel sito web regionale, garantendo il rispetto della riservatezza delle informazioni industriali/commerciali, come comunicato anche agli Enti coinvolti nel procedimento con la nota prot. D.G.A. n. 23321 del 16.9.2022.

Dall'analisi delle integrazioni volontarie è risultato che il proponente ha rimodulato il layout impiantistico, con l'installazione di 7 aerogeneratori da 4,28 MW ciascuno, senza modificare sia le caratteristiche geometriche delle macchine che la potenza complessiva installata (circa 30 MW). Rispetto alla precedente configurazione risultano, inoltre, stralciati gli aerogeneratori SD01 e SD02, valutati come i più impattanti sotto il profilo paesaggistico.

Il Servizio V.I.A., con la nota prot. D.G.A. n. 23825 del 21.9.2022, ha convocato una terza conferenza di servizi istruttoria, per l'esame delle integrazioni volontarie, che si è svolta in modalità telematica in data 11.10.2022, e alla quale hanno partecipato il proponente, il Servizio V.I.A., il Comune di San Basilio, la Direzione generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l'A.R.P.A.S., l'I.N.A.F., e la Soprintendenza. Nell'ambito della riunione sono stati acquisiti i seguenti pareri /contributi istruttori:

- Scheda parere, prot. n. 1695 del 21.9.2022, dell'I.N.A.F., nella quale l'Istituto comunica che "In seguito all'analisi della documentazione ricevuta e al confronto telematico, svoltosi in data 7.10.2022 tra INAF, ASI e Green Energy Sardegna 2 s.r.l., non si evidenziano particolari criticità di compatibilità elettromagnetica tra la funzionalità del futuro parco eolico in oggetto e il Sardinia Radio Telescope. Esprimiamo pertanto parere positivo sulla realizzazione dell'impianto. Tuttavia, come si è evidenziato nel confronto telematico, tale parere richiede che, durante la fase preliminare, di realizzazione e quella operativa del parco eolico, venga implementato un accordo tra le parti per consentire il monitoraggio delle eventuali interferenze elettromagnetiche; tale monitoraggio potrebbe richiedere, ad esempio, misure a radio frequenza in sito pre e post-operam e sugli aerogeneratori al fine di intraprendere eventuali azioni di mitigazione da parte del gestore del parco";
- nota prot. n. 35147 del 13.10.2022 (prot. D.G.A. n. 26230 di pari data), con la quale l'A.R.P.A.



S. comunica che la documentazione integrativa risponde, nelle sue parti, in maniera esaustiva alle osservazioni emerse nella fase istruttoria, fatto salvo per alcuni aspetti descritti in dettaglio nella medesima nota;

- nota prot. n. 36505-P del 11.10.2022 (prot. D.G.A. n. 25993 di pari data), con la quale la Soprintendenza comunica che "Verificata la documentazione pervenuta, si comunicano i risultati dell'istruttoria di competenza:

Aea funzionale patrimonio archeologico. A seguito delle risultanze della II seduta della C.d.S., la società proponente ha richiesto una sospensione dei termini istruttori al fine di revisionare il layout proposto per cercare di trovare un compromesso di compatibilità rispetto alle osservazioni e alle criticità evidenziate da questo Ufficio e dagli altri enti coinvolti nell'istruttoria. La nuova proposta progettuale prevede l'ulteriore eliminazione di due dei 9 aerogeneratori proposti con la prima variante, al fine di raggiungere una configurazione in grado di attenuare i potenziali impatti sul patrimonio paesaggistico e le criticità al riguardo sollevate dalla Soprintendenza ABAP; soddisfare la richiesta dell'ufficio V.I.A. in merito alla conferma della potenza di allaccio (30 MW) con una riduzione del depotenziamento previsto per le singole turbine, ed una conseguente riduzione del numero delle stesse.

Dall'esame della documentazione trasmessa, si rileva quanto segue:

Negli elaborati prodotti è stata approfondita, secondo quanto previsto dal D.M. 10 settembre 2010, l'analisi dell'assetto storico culturale in un bacino comprensivo di uno spazio dagli aerogeneratori pari a 50 volte l'altezza della pala stessa. L'impianto si inserisce in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una forte occupazione antropica che dalla preistoria arriva all'età storica, grazie anche alla forte vocazione agricola del terreno che lo rende favorevole all'insediamento umano. L'esigenza di realizzare e considerare la perimetrazione dei siti e il superamento della modalità puntiforme per la rappresentazione cartografica, richiesta da questo Ufficio nella nota ns. prot. n. 26538 del 20.7.2021, è stata soddisfatta con la redazione dell'elaborato RP-R.1.1 (analisi delle qualità e criticità paesaggistiche) che ha fornito uno strumento utile per una corretta analisi delle interferenze e dell'impatto delle opere in progetto, soprattutto per il sito di Pranu Muttedu a Goni. L'area archeologica si sviluppa in un ampio areale posizionato a nord della SP 23 in località Pranu Muttedu e a sud della stessa in località Genn'e Accas. Il sito si configura come la più importante area sacra/necropoli di epoca neolitica in Sardegna nella quale sono stati



individuati e indagati due circoli megalitici a tumulo, tombe megalitiche di differenti planimetrie, allineamenti di menhir, strutture complesse con menhir e una ampia necropoli a domus de janus per un'estensione totale di circa 200.000 m². Per queste motivazioni, il complesso archeologico è stato incluso nella tentative list per l'inserimento tra i siti Unesco e il riconoscimento della Preistoria sarda come patrimonio dell'umanità. L'analisi dell'elaborato evidenzia come fosse stato sottostimato l'impatto degli aerogeneratori in progetto con l'area archeologica; le foto simulazioni e i rendering prodotti in precedenza avevano tenuto conto solo del circolo 1, escludendo, di fatto, tutti gli altri monumenti che fanno parte del sito di Pranu Muttedu e non tenendo conto dei monumenti presenti nell'area di Genn'e Accas. Se si prende in considerazione l'intera totalità del parco archeologico, è verificato a seguito di sopralluogo che risultano oggi visibili, anche se poco sopra la linea dell'orizzonte, alcune delle pale eoliche pertinenti al parco eolico di Guardionara, cui Serra Longa risulta essere contiguo. Nonostante l'eliminazione di tre delle pale in progetto (SD 01, SD 02, SD 05) i rendering prodotti evidenziano il forte impatto visivo degli aerogeneratori sul sito in oggetto. Il rendering relativo al circolo 1, benché esso sia immerso nella vegetazione, evidenzia come siano ben visibili gli aerogeneratori SD 03 e SD 04; il rendering relativo alla radura compresa tra le tombe IV e VI in località Genn'e Accas evidenzia come siano visibili gli aerogeneratori SD 03 e 04 e più in lontananza gli aerogeneratori SB 07, SB 08 e SB09, ma soprattutto l'area occupata dal complesso di domus de janus in località Genn'e Accas, essendo in posizione rilevata e libera dalla vegetazione, subisce l'impatto visivo maggiore, risultando aperta verso il profilo ovest del parco eolico e verso i due gruppi di turbine SD 03/SD 04 e SB 07/SB 08 /SB 09. Gli aerogeneratori in progetto, alti quasi il doppio degli esistenti, ingenererebbero un fortissimo impatto visivo sul sito creando una forte interferenza su questo eccezionale contesto, tra i più rilevanti della preistoria sarda. L'impatto visivo su questo sito complesso, un vero e proprio unicum e uno tra i più importanti della Sardegna, si configura come una criticità difficilmente superabile senza un radicale ridimensionamento degli aerogeneratori o un loro diverso posizionamento, che renderebbe necessaria una sostanziale modifica del progetto. Dall'elaborato RP-R.1.1 appare evidente il forte impatto visivo degli aerogeneratori in progetto per tutti i siti scelti per i rendering, il nuraghe Goni, (dal quale risultano visibili le pale SD 03, SD 04, SD 06 e SB 10 e in secondo piano gli aerogeneratori SB 07, SB 08, SB 09), i circoli di S'Incorradroxiu a Silius (turbine SD 03, SD 04, SB 07, SB 08, SB 09), il nuraghe Sa Domu e



s'Orcu di San Basilio (turbine SD 06, SB 10, SB07, SB 08, SB 09), il nuraghe Fruccau di Siurgus Donigala (turbine SD03, SD 04, SD 06, SB 10), nuraghe S'Ega (turbine SD 03, SD 04) e il nuraghe Bau Orroli (SB 07, SB 08, SB 09, SD03, SD 04) a Siurgus Donigala come anche l'insediamento di Cuccuru 'e Turri (turbine SB 07, SB 08, SB 09). Tali criticità emergono chiaramente anche dall'analisi delle indicazioni fornite dall'elaborato RP Tav. 06 e RP Tav. 07 (carta dell'intensità percettiva teorica e potenziale) integrato come da prescrizioni di questo Ufficio. Simile situazione si evidenzia per molti dei siti oggetto di provvedimenti di tutela e, più in generale, per i principali siti compresi nella buffer zone prevista dal D.M. 10.09.2010, allegato 4. L'impianto si inserisce in un'area caratterizzata da una forte occupazione antropica in età antica, favorita dalle condizioni geografiche favorevoli all'insediamento umano. Tale occupazione si manifesta oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione del materiale in superficie non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale particolarmente significativa. Gli aerogeneratori ricadono in prossimità di vari siti in cui sono già state avviate delle attività di scavo, come nel caso del nuraghe Goni, di Domus Suas, sempre a Goni, del castello Orguglioso a Silius e del nuraghe Sisini di Sisini. Al di là dello stato di conservazione, che non sempre è ottimale e che non si può valutare a pieno in presenza di potenti interri, e dei fenomeni di degrado, che devono essere considerati quali processi da invertire a favore di una riqualificazione e un recupero, si rileva la consistenza dei giacimenti archeologici che fanno da cornice a siti più noti e già oggetto di gestione strutturata quali Pranu Muttetu. Inoltre, oltre alle criticità legate all'impianto in progetto deve essere considerato l'effetto cumulativo che si genererà con i parchi eolici già esistenti a San Basilio e Siurgus e tra Mandas e Siurgus.

Risultano, inoltre, in fase istruttoria, altri progetti relativi a parchi eolici insistenti nell'areale territoriale in oggetto (Armungia e Ballao; Jerzu e Ulassai) che, per dimensione degli aerogeneratori previsti creeranno forti interferenze visive sul patrimonio archeologico e andranno ad incidere pesantemente sull'impatto visivo dei siti in oggetto.

Nel complesso la sede individuata per il posizionamento del parco presenta forti criticità in relazione al consistente patrimonio archeologico esistente nell'areale, che difficilmente possono essere superate senza un radicale ridimensionamento delle opere previste o un loro differente posizionamento.

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio B.1. Situazione vincolistica dell'area



oggetto d'intervento.

Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento. Con la nota prot. n. 22786 del 20.6.2022, questo Ufficio, dopo avere preso visione delle integrazioni richieste e valutato le modifiche progettuali presentate dalla società proponente, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento; in relazione alle integrazioni trasmesse, che avrebbero dovuto superare le criticità emerse nel corso della lunga istruttoria per il parco in esame, si esplicita quanto segue:

In relazione agli elaborati integrativi esaminati, proponenti una ulteriore riduzione del numero delle pale, si pone il problema dell'alterazione dei caratteri percettivi del contesto paesaggistico generale analizzato: la visibilità dell'impianto nel suo complesso è rilevante e difficilmente mitigabile. Anche lo spostamento delle pale dal sito di Pranu Muttedu non raggiunge l'esito prefisso di eliminare la cornice di taglio altamente tecnologico delle pale che fa da sfondo comunque all'importante sito, caratterizzato da un contesto di alta naturalità. Sulla grande distanza, la successione degli aerogeneratori interrompe la prospettiva aperta e caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito della presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, generalmente, sulle alture o ai bordi dei dirupi degli altipiani; la presenza delle torri, di altezza pari ai 200 metri pale comprese, entrando in competizione visiva con le strutture archeologiche descritte, depauperava di fatto la struttura dei quadri paesaggistici godibili (ben descritti negli elaborati tecnici, relazione paesaggistica e foto-simulazioni); la presenza delle torri eoliche è rilevante soprattutto in riferimento al paesaggio agro-forestale consolidato, caratterizzato da un alto grado di naturalità e da un basso tasso insediativo, sul quale incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del "paesaggio culturale" che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo preistorico /protostorico con il paesaggio di alta naturalità che ancora oggi si conserva. In riferimento alle strategie di mitigazione e di compensazione degli impatti, pur con la proposta contenuta nella integrazione progettuale in esame, si rileva il divario tra i costi (permanenti e definitivi) in termini di degrado paesaggistico del compendio e i benefici possibili (contingenti e aleatori in termini di controllo dei processi attuativi) che possono innescarsi con l'attuazione delle misure proposte dal richiedente. Data la natura dell'intervento, difficilmente possono essere proposte misure in qualche modo risarcitorie e compensative, che possano in qualche modo bilanciare



il costo sostenuto dal territorio per la realizzazione dell'infrastruttura. In riferimento alla valutazione delle alternative di localizzazione, non si può escludere a priori la possibilità di valutare l'opzione di allocare l'impianto in aree maggiormente idonee come le aree brownfield come alternativa di ubicazione dell'impianto. Questo anche in rapporto all'estrema densità di richieste di ubicazione di omologhi impianti in questa ristretta area della Sardegna sud orientale che innesca la necessità di un'attenta valutazione degli effetti cumulativi delle istanze, al di là del fatto della successione cronologica delle stesse: difatti, negli elaborati tecnici si fa esclusivo riferimento alla presenza di un ulteriore impianto eolico (si fa riferimento esclusivamente a quello di Guardionara), trascurando l'esistenza o la previsione di impianti eolici che, nella realtà, sono in fase di predisposizione dell'istanza o addirittura già operanti, come quelli non distanti di Jerzu - Perdas de Fogu. In tal senso è innegabile che l'area che dal confine della Trexenta continua verso la regione storica del Gerrei stia richiamando un interesse via via crescente per lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili: tale "pressione" rischia non solo di alterare i caratteri paesaggistici del territorio, ma anche di condurre coattamente le sue possibilità di sviluppo con strategie accentranti ed esclusive che a lungo andare potrebbero essere causa di depauperamento delle risorse e, pertanto, di stagnazione culturale. Inoltre, nonostante l'area di impianto non sia caratterizzata da uno spiccato grado di naturalità, in quanto povera di foreste primarie e caratterizzata più da rimboschimenti e da terreni a pascolo, occorre segnalare la vicinanza del parco regionale del lago di Mulargia: ancora una volta i fattori di rischio sugli ambiti tutelati limitrofi derivano dall'eccessiva dimensione del campo eolico in termini di altezza delle pale; esso, infatti, squalifica il territorio e delinea una sorta di confine, non più solo puntuale, ma diffuso, rigido e artificioso, in luogo del tessuto rurale che gradevolmente connette le valli del Gerrei con i rilievi che inquadrano il lago di Mulargia. La proposta modificativa presentata con le integrazioni, con la ulteriore riduzione di torri eoliche operata, non modifica le valutazioni sull'impatto complessivo dell'impianto che, comunque, nonostante la modifica sull'area di sedime di alcune torri eoliche, incide comunque sulla diffusa presenza delle emergenze di natura archeologica e sul paesaggio che esse contribuiscono a formare in continuità con le valenze percettive offerte dalle distese tabulari degli altipiani e delle colline circostanti.

Conclusioni relative ai beni paesaggistici. Dall'analisi della documentazione integrativa trasmessa e dalla valutazione degli impatti sulla piccola, media e grande scala e delle loro



possibili interrelazioni sul contesto nel breve, medio e lungo periodo, si riscontrano criticità difficilmente sormontabili sottese alla realizzazione dell'opera in oggetto, soprattutto in merito all'interferenza con il paesaggio formato dalla diffusa presenza di emergenze archeologiche e della loro relazione con il paesaggio agrario dell'area; anche le opere di contorno, quali le nuove strade di collegamento tra le torri eoliche, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, ancorché ridotte e semplificate nei tracciati in relazione alla riduzione del numero delle torri, introducono uno sconvolgimento del paesaggio agreste caratterizzato da strutture a rete di basso impatto ed integrate con il contesto storico quali le strutture dei muretti a secco presenti e caratterizzanti il paesaggio da tempi storici (qualificati come beni identitari dal PPR della Sardegna) e i relativi tratturi e sentieri esistenti di collegamento delle varie aree, caratterizzati da basso impatto paesaggistico ed integrati con il paesaggio agrario; anche lo sconvolgimento di dette opere accessorie risulta non sostenibile dal paesaggio consolidato. Pertanto, considerate anche le criticità esplicitate per la parte relativa al patrimonio archeologico ed alla sua diffusa presenza sul territorio in esame, si considera che le proposte integrative sottoposte all'esame non superano le gravi criticità che un impianto di tale portata assegnano al territorio interessato dal parco eolico proposto; inoltre, le misure compensative proposte appaiono non risolutive e scarsamente bilancianti rispetto al danno paesaggistico che l'impianto potrebbe arrecare al sito.

Pertanto, si esprime parere negativo al parco eolico proposto.

Si suggerisce, infine, di attivare un'opzione alternativa consistente nella localizzazione del parco in un'area brownfield o, comunque, di scarso rilievo paesaggistico e meno densa di beni culturali.

Parere endoprocedimentale. Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, esprime parere negativo all'intervento".

Il Servizio V.I.A., in riscontro alla richiesta del proponente, pervenuta con la nota prot. n. 13284 del 11.10.2022 (prot. D.G.A. n. 27536 del 25.10.2022), ha trasmesso al medesimo (prot. D.G.A. n. 27618 del 25.10.2022) i pareri e contributi istruttori pervenuti nell'ambito della terza conferenza di servizi, invitando nel contempo i Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala alla trasmissione del proprio contributo istruttorio, successivamente non pervenuto.



Con la nota prot. n. 13411 del 18.11.2022 (prot. D.G.A. n. 30377 del 21.11.2022), il proponente ha trasmesso un "Memorandum sull'iter istruttorio a seguito della III Conferenza dei Servizi" con allegato un "approfondimento legale", di cui si riportano le conclusioni:

- "Rispetto al Parere del SABAP prot. 22786 del 20.6.2022, considerato che nessuna opera interferisce direttamente con beni culturali e paesaggistici e in ragione degli elaborati integrativi presentati in seguito alle richieste della Soprintendenza, dei due aggiornamenti progettuali in riduzione, del totale supporto e diretto interesse delle Amministrazioni locali nei confronti dell'iniziativa, delle numerose mitigazioni e opere di valorizzazione proposte, il suggerimento conclusivo della Soprintendenza di attivare una totale delocalizzazione dell'impianto in area brownfield appare surrettizio di un diniego, che si ritiene incomprensibile in relazione a tutta l'attività di concertazione svolta e frutto di un pregiudizio nei confronti degli impianti eolici la cui visibilità è una condizione mitigabile ma non eliminabile.
- Inoltre, considerando che il parere della Soprintendenza non assume carattere vincolante, per quanto sopra richiamato in merito alle competenze attribuite al SABAP nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica e nei sub procedimenti di VIA, tale contributo istruttorio può essere considerato alla stregua degli altri pareri trasmessi dai vari enti che partecipano al procedimento.
- Ciò potrebbe consentire al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali, senza alcuna forzatura e nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle competenze amministrative attribuite, di procedere alla conclusione del procedimento istruttorio perseguendo il principio di comparazione delle posizioni prevalenti e dei vari interessi, possibilità subordinata al fatto che l'area interessata dal progetto non sia sottoposta a vincoli culturali/archeologici o paesaggistici, così come nel caso in esame".

Il Servizio V.I.A ha trasmesso alla Soprintendenza (nota prot. D.G.A. n. 33504 del 16.12.2022) il Memorandum predisposto dal proponente, invitando la medesima a fornire le proprie osservazioni sulle controdeduzioni al parere prot. n. 36505-P del 11.10.2022, riportate nel Memorandum.

La Soprintendenza, con la nota prot. n. 4118 del 28.2.2023 (prot. D.G.A. n. 6487 di pari data), ha comunicato che: "A riscontro della nota prot. n. 33504 del 16.12.2022 acquisita a questo ufficio con prot. 44597 del 19.12.2022 e della documentazione allegata, si comunica quanto segue:



1. il progetto Serra Longa di cui all'oggetto si sostanzia nella realizzazione di un parco eolico nuovo rispetto al precedente già esistente denominato Guardionara. L'impatto del progetto Serra Longa risulta evidente dall'analisi delle foto simulazioni. Nelle osservazioni pervenute a cura del proponente, il parere contrario espresso da questo ufficio in relazione al procedimento in oggetto viene rubricato come un parere genericamente contrario ai parchi eolici, e non calato sul progetto in esame. Al contrario, si evidenzia che già in prima istanza, con il parere n. 26538 del 20.7.2021, questo ufficio ha ricostruito il contesto archeologico culturale dell'area interessata in relazione alle nuove opere, evidenziando le distanze e la relazione degli interventi con i siti. Con il parere prot. n. 22786 del 20.6.2022, questa Soprintendenza ha ribadito le criticità e proposto una analisi precisa delle emergenze archeologiche interferenti con il parco eolico, distinguendo tra rischio archeologico e impatto con il patrimonio archeologico dichiarato o in attesa di provvedimento espresso. La lettura della documentazione prodotta dal proponente e trasmessa con prot. n. 7549 del 7.3.2022 evidenziava una palese confusione da parte degli incaricati dei concetti di rischio archeologico e potenziale archeologico con il concetto di "stato di conservazione", che peraltro veniva valutato sulla base della mera percezione della consistenza monumentale sul soprasuolo. Tale errata interpretazione aveva dato origine nella documentazione del proponente a palesi storture che si riflettono soprattutto nella classificazione come "a potenziale archeologico scarso" dei beni dichiarati o verificati ex artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, il cui interesse culturale era già acclarato dagli specifici provvedimenti amministrativi. Nei diversi pareri istruttori, questa Soprintendenza ha costantemente indicato e circostanziato le criticità, evidenziando le distanze e la visibilità dai beni archeologici dell'impianto, nonché palesando l'effetto cumulo con gli altri impianti che doveva essere valutato. Tali indicazioni erano finalizzate a guidare il proponente nelle modifiche progettuali inerenti al posizionamento o l'altezza delle pale, sollecitando soluzioni progettuali che fossero alternative e rispettose dello specifico contesto archeologico di pregio nel quale il progetto intenderebbe inserirsi. L'iter procedurale attesta come questa Soprintendenza abbia esplicitato la consistenza del patrimonio archeologico al fine di stimolare il proponente a produrre soluzioni alternative che potessero conciliare l'uso dell'energia da fonti rinnovabili con le stringenti esigenze del patrimonio culturale. Tuttavia, nell'iter procedimentale, il proponente ha focalizzato il proprio sforzo progettuale sulla dimostrazione dello scarso interesse archeologico del contesto,



piuttosto che prendere atto dello stato di fatto e di conseguenza indirizzare la progettazione verso soluzioni maggiormente compatibili con il contesto storico-ambientale. Da questo punto di vista, le relazioni di carattere archeologico, viziate dai fraintendimenti sopra esplicitati palesano questo approccio. Peraltro, il parere contrario di questo ufficio non è motivato, come dichiarato dal proponente, con elementi istruttori generici, ma con puntuali valutazioni in relazione all'impatto sul patrimonio archeologico esistente. A titolo esemplificativo si riporta la foto simulazione prodotta dal proponente in relazione al sito di Cuccuru 'e Turri, dichiarato con provvedimento espresso. Tale sito viene ritenuto di scarso interesse per il fatto che sorge su un lotto privato e attualmente adibito ad attività pastorale, aspetti (quello domenicale e quello della valorizzazione) che nulla incidono nella valutazione del particolare interesse archeologico;

2. pur non tralasciando di evidenziare le criticità relative a tutto il patrimonio archeologico esistente, nelle proprie note questo Ufficio ha focalizzato le problematiche relative al sito di Pranu Mutteddu, che è stato inserito nella tentative list dell'Unesco e che pertanto potrebbe essere oltremodo penalizzato fino all'esclusione dalla citata tentative list, qualora il contesto di giacenza sia alterato da ulteriori impianti eolici;
3. peraltro, un tema costante con cui il proponente procede a motivare la compatibilità del nuovo impianto con il patrimonio archeologico è la presenza di un altro impianto esistente, Guardionara per l'appunto, che ha pale di altezza inferiore e già parzialmente visibili da alcuni siti. In realtà, tale argomentazione risulta rafforzare il parere della Soprintendenza in quanto la sovrapposizione tra gli aerogeneratori dei due progetti con altezze differenti crea un effetto selva che aumenta la percezione delle stesse da alcuni siti di particolare interesse, come appunto Pranu Mutteddu e Cuccuru 'e Turri. Inoltre, corre l'obbligo di ricordare il parere, nota prot. n. 26538 del 20.7.2021, con cui questo Ufficio ha evidenziato la prossimità delle opere e degli aerogeneratori ai beni archeologici (a titolo esemplificativo si citano SD4, a 1,3 km da Cuccuru e Turri, e SD6 600 metri da Funtan'e figu, SB07 che dista 700 metri da Calla 'e oi; SB9 dista 600 metri dal nuraghe Bruncu pei cani e 800 metri dalla tomba di giganti Ortu). Nei pareri di questa Soprintendenza è stato analizzato puntualmente l'areale previsto di 9,125 km, con particolare riferimento ai beni maggiormente vicini agli aereo generatori. Inoltre, il proponente lamenta che la Soprintendenza non avrebbe tenuto conto del lavoro di analisi dei beni archeologici effettuato a seguito della richiesta di integrazioni. Si precisa che la richiesta



di integrazioni di cui al prot. n. 22786 del 20.6.2022 era scaturita dall'errata interpretazione del rischio archeologico e del potenziale archeologico, che non era conforme a quanto esplicitato nella circolare 1 del 2016 del Mibact. Pertanto, le integrazioni richieste al proponente non erano solo dovute alla necessità di approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico, ma anche di adeguare la documentazione a quanto previsto nelle circolari vigenti. Per ciò che concerne le osservazioni formulate dal proponente per gli aspetti di natura paesaggistica (i quali, in questo specifico caso, sono fortemente connessi alla diffusa presenza di beni ed emergenze di natura archeologica ma non solo), si evidenzia che le risultanze relative all'inserimento del parco eolico proposto, che si affiancherebbe a quello già presente di Guardionara, indicano criticità difficilmente minimizzabili in linea generale: infatti, le considerazioni fatte dal proponente circa la compromissione già in essere dell'areale interessato dal parco proposto, sia per la vicina presenza del parco già realizzato di Guardionara che, per ciò che concerne nello specifico dei beni puntuali che saranno condizionati dal futuro impianto (come il sito archeologico di Pranu Muttèdu), per la presenza già in essere, a breve distanza dal predetto sito, di infrastrutture lesive del paesaggio come la stazione elettrica di Terna con i suoi tralicci e la presenza della Strada Provinciale n. 23, non fanno che confermare la necessità di un più approfondito studio sull'effetto cumulo degli impatti il quale è stato richiesto in sede di istruttoria da questo Ufficio e che, a parere della scrivente, non è stato tenuto nel debito conto e minimizzato oltre modo se, come si evince sia dal memorandum presentato che dal relativo contributo legale, si tende ad equiparare la componente archeologica di natura nuragica alla stregua di altri beni culturali e di conseguenti altri assetti paesaggistici; beni culturali che, in linea di massima e nel generale contesto nazionale a detta del proponente, in base alla loro particolare specificità, potrebbero, in astratto, sostenere eventuali impatti di un dato impianto e convivere con la presenza delle torri eoliche, soprattutto in un contesto paesaggistico dotato di una certa complessità e stratificazione: al contrario, le emergenze ascrivibili al patrimonio della civiltà nuragica sono da sempre associate al particolare paesaggio sardo, dalle spiccate caratteristiche di omogeneità, anche percettiva; la stratificazione antropica del paesaggio sardo è caratterizzata da poche varianti date da limitati segni antropici quali le distese di praterie, la fuga di rade boscaglie, il diffuso reticolo dei muretti a secco, gli elementi puntiformi delle torri nuragiche, immerse nelle distese di sugherete o di cisteti; pertanto, il grado di sostenibilità si abbassa notevolmente nei



riguardi dell'installazione di un parco eolico con torri di più di 100 metri di altezza. Nel caso in esame, oltre al classico paesaggio dell'entroterra sardo caratterizzato, appunto, dall'emergenza di qualche "tipica" torre nuragica, abbiamo anche l'"unicum" del circolo megalitico di Pranu Muttedu (candidato nella tentative list dell'UNESCO) il quale, contrariamente a quanto si afferma nel memorandum e nel contributo, non ha portato l'Ente preposto alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ad escludere "qualunque parco eolico" ma specificatamente quello in esame in quanto, comunque, contribuisce a inserire elementi detrattori tali da non essere sostenibili dal bene in questione: la presenza, anche in lontananza, delle incombenti torri eoliche, contribuiscono a svilire la percezione del sito, sia per chi si trovasse in prossimità dell'emergenza archeologica, sia per chi percorra il territorio in avvicinamento ad essa, snaturando così l'assetto culturale tutelato e il suo contesto di riferimento. Inoltre, in sede di valutazione di impatto, è assolutamente legittimo richiedere da parte di questo Ufficio la soluzione alternativa riferita alla possibilità di allocare l'impianto in corrispondenza di aree cosiddette "brownfield" che non devono per forza coincidere con siti minerari dismessi di acclarato interesse culturale così come affermato dal proponente: si possono individuare ulteriori siti quali cave dismesse, ex discariche, aree industriali in dismissione o sotto utilizzate e presenti anche a sensibile distanza dal sito individuato dal proponente il quale ha liquidato l'argomento dichiarando la non disponibilità di aree idonee in tal senso, senza proporre uno studio che andasse a individuare possibili soluzioni alternative in termini di localizzazione; oltre alla richiesta di valutare l'opzione sulle aree Brownfields, l'Autorità competente può anche pronunciarsi sull'opzione zero se i dati relativi agli impatti prodotti si rivelassero insostenibili per il contesto di riferimento in relazione allo specifico settore della tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Per le ragioni sopra esposte e per le motivazioni già espresse, si ritiene di confermare il parere già espresso nei provvedimenti sopra richiamati".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente prosegue riferendo che, dalla ricostruzione dell'iter procedurale sopra rappresentato, risulta evidente come il Servizio V.I.A. abbia costantemente favorito l'instaurarsi di un dialogo costante e continuo tra gli Enti e il proponente, al fine di tutelare e bilanciare tutti gli interessi, pubblici/privati, coinvolti. In tale ottica, collaborativa e costruttiva, è stata,



pertanto, accordata al proponente la possibilità di rimodulare più volte il progetto e di fornire tutte le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, da ultimo anche a seguito della terza seduta della conferenza di servizi istruttoria.

Detto atteggiamento è stato dettato, in particolare, dall'esistente scenario programmatico di riferimento, orientato alla massima incentivazione e diffusione delle fonti rinnovabili, e dal conseguente "favor" manifestato dal legislatore nazionale per la realizzazione degli impianti F.E.R., tenuto conto degli obiettivi nazionali (S.E.N., P.N.I.E.C., P.N.R.R.), che recepiscono gli indirizzi stabiliti in sede europea sin dalla direttiva n. 2001/77/CE, come da ultimo ribaditi dal Regolamento UE n. 2577/2022.

Si è inoltre tenuto conto, in sede di conferenza, degli ultimi sviluppi normativi tesi al perseguimento degli obiettivi anzidetti, comprese le innovazioni introdotte dalla legge n. 108/2021, di conversione con modificazioni del D.L. n. 77/2021, nonché dal D.Lgs. n. 199/2021 (come anche modificato dal D.L. n. 50/2022) che ha, tra l'altro, introdotto, all'art. 20, comma 8 "aree idonee", la lettera c-quater "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici".

Pur considerando le modifiche successivamente introdotte dal D.L. 24.2.2023, n. 13 (la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici), tenuto conto delle specificità territoriali dell'impianto in esame e delle numerose presenze, in stretta prossimità, di beni sottoposti a tutela da parte del vigente D.Lgs. n. 42/2004, così come rilevati nei diversi pareri della Soprintendenza, il sito interessato dall'intervento non può essere considerato "area idonea", ai sensi delle richiamate, recenti, disposizioni normative e non si ritengono, pertanto, applicabili le procedure autorizzative specifiche per le medesime aree, previste dall'art. 22 dello stesso D.Lgs. n. 199/2021.

Il Servizio V.I.A., nel suddetto complessivo bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, ha tenuto doverosamente conto anche di quelli inerenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, culturale e archeologico, anch'essi aventi rilievo di natura costituzionale ed europea. In particolare ha valutato che la tutela di detti interessi sia stata adeguatamente rappresentata dalla



Soprintendenza che, anche nell'ultima nota prot. n. 4118 del 28.2.2023, ha confermato il proprio parere negativo, formulato non in maniera generica ma sulla base di un'analisi puntuale e circostanziata del contesto archeologico, storico-culturale e paesaggistico dell'area interessata dal proposto parco eolico, fornendo precise valutazioni in relazione all'impatto, anche cumulativo, ed evidenziando significative criticità, non mitigabili né compensabili, sull'esistente patrimonio archeologico, storico-culturale e paesaggistico.

L'incompatibilità del proposto parco eolico, con le esigenze di tutela e protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, così come adeguatamente rappresentata dalla competente Soprintendenza del Mi.C., rende peraltro applicabili le disposizioni previste dall'art. 26, comma 2, del vigente D.Lgs. n. 42/2004.

Il Servizio V.I.A., pertanto, considerati non mitigabili né compensabili i significativi e rilevanti impatti negativi emersi in sede istruttoria per il parco eolico in esame, come sopra esplicitati e rappresentati, in particolare, dalla Soprintendenza, e comunque pienamente motivati e condivisi dal medesimo Servizio V.I.A., ha concluso l'istruttoria con la proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ricadenti nei comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius e Goni (SU)", proposto dalla Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato 'Serra Longa', della potenza di 30 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala (SU), e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili ivi compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/21
DEL 20.04.2023

Trasmissione Nazionale, ricadenti nei comuni di San Basilio, Siurgus Donigala, Silius e Goni (SU)",
proposto dalla Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino